



Accordo interconfederale regionale per l'Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

(di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81)

Addì, 4 marzo 2016 in Milano



Tra
Confartigianato,

Cna,

Casartigiani,



Claii

e

Cgil,



Cisl,

Uil

della Lombardia



premesse che:



L'apprendistato rappresenta un tipologia contrattuale privilegiata attraverso la quale avvicinare i giovani al mondo del lavoro, nel 2013 il numero di dipendenti in apprendistato in Italia è pari a 451.954 e in Lombardia a 77.433 (17,1% del totale). A livello nazionale il 27,3%, (123.417 unità), del totale degli apprendisti è occupato in aziende del comparto artigiano. In Lombardia, invece, degli oltre 77 mila apprendisti il 23,4%, pari a 18.113 unità, è occupato in imprese artigiane. Questi 18 mila rapporti di lavoro in apprendistato dei lavoratori dipendenti da imprese del comparto artigiano in Lombardia rappresentano il 14,7% del numero complessivo di rapporti in apprendistato attivi nell'artigianato (123.417) in Italia¹.



Considerato che le Parti sociali sottoscrittici:

- Riconfermano l'apprendistato come un fondamentale strumento per la formazione e l'occupazione dei giovani, nonché il canale privilegiato per un loro ingresso qualificato e qualificante nel mercato del lavoro;
- Riconoscono, in particolare, nell'apprendistato, di cui all'art. 43 del decreto legislativo del 15 Giugno 2015 n. 81, una valida opportunità per i giovani di raggiungere una qualifica o un diploma professionale;
- Si danno atto che nel comparto artigiano il contratto di apprendistato rappresenta tradizionalmente lo strumento prioritario per la trasmissione delle competenze e per garantire una buona e stabile occupazione;
- Riconfermano il riferimento sostanziale al valore dell'intesa interconfederale regionale del 9 maggio 2012 di disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo del 14 settembre 2011 n. 167;

Visti:

- Il Decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
Il decreto legislativo del 15 Giugno 2015 n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- Il Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"
- Il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".



- l'Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" (Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015, Atto 158/CSR);
- La legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 " Il mercato del lavoro in Lombardia" e s.m.i.;
- La legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i.;
- Il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia adottato con decreto del 23/12/2015, n. 11809;
- Il Decreto di Regione Lombardia N. 11914 Del 29/12/2015 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro avente per oggetto: "Adeguamento normativo dell'avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale o di un diploma professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell'art.3 d.lgs 167/11, approvato con dds n. 4018 del 18 maggio 2015 e modificato con dds n. 9842 del 18 novembre 2015";
- I vigenti CCNL del settore artigiano che disciplinano la materia dell'apprendistato professionalizzante regolamentando anche quello in formazione esclusivamente aziendale;

Dato atto che:

- il sistema contrattuale dell'artigianato è incardinato sul livello nazionale e regionale;
- il sistema bilaterale costituisce un valido e riconosciuto ambito di relazione e supporto per l'attuazione delle intese contrattuali anche sul terreno dell'apprendistato;
- Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca del 12 ottobre 2015, definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la



realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- Regione Lombardia ha approvato con d.g.r. del 23 dicembre 2015 – n. X/4676 la “Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato”;

Considerato che:



- Le Parti riconoscono rilevanza prioritaria al rilancio ed alla diffusione del contratto di apprendistato, quale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro ed al contempo di assolvimento dell'obbligo di istruzione e conseguimento della qualifica e del diploma professionale;
- Le Parti riconoscono, altresì, l'esigenza di assicurare più elevati standard di qualità dei percorsi formativi ed il corretto utilizzo del contratto.
- La scuola deve costituzionalmente fornire istruzione di qualità e strumenti utili per orientare i ragazzi in una società in continua evoluzione, le Parti ritengono che la scuola, sapere e lavoro devono interagire positivamente, per promuovere uno sviluppo sociale, economico e occupazionale centrato sulla qualità e l'innovazione.



Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

Le Parti intendono sostenere il processo di implementazione a livello regionale della nuova disciplina dell'apprendistato e finalizzata prioritariamente alla valorizzazione:

- della formazione aziendale;
- del ruolo degli organismi bilaterali e dei fondi interprofessionali a sostegno della programmazione e della determinazione delle modalità di attuazione della formazione in azienda, nonché per il supporto nella progettazione e per la validazione dei Piani Formativi Individuali (PFI) e per il monitoraggio dei percorsi formativi;
- della stabilizzazione occupazionale mediante l'aumento delle conferme a tempo indeterminato dei contratti di apprendistato;
- laddove possibile, in considerazione delle specifiche competenze e finalità, di Fondartigianato (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese artigiane) anche attraverso il cofinanziamento della Regione Lombardia.



Art. 1 Campo d'applicazione

La presente intesa è applicabile ai lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese che applicano i contratti collettivi delle parti firmatarie la presente intesa e che aderiscono alle stesse.

Tale intesa è applicabile anche ai lavoratori delle organizzazioni sottoscrittrici, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.

Art. 2 Età di assunzione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età così come previsto dalle leggi.

Art. 3 Durata dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi ed è commisurata alla qualifica o al diploma da conseguire.

La durata massima è stabilita comunque in tre anni.

In caso di diploma professionale quadriennale la durata massima è di quattro anni.

Art. 4 Forma e contenuto del contratto

Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta e contenere il Piano Formativo Individuale (PFI) in forma sintetica.

Il PFI, oltre ai moduli standard previsti di legge, potrà anche essere redatto sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla bilateralità artigiana o dalla contrattazione collettiva di riferimento, al fine di migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

Il contratto di apprendistato dovrà indicare: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile.

Art. 5 Periodo di prova

Il periodo di prova è pari a 3 mesi.

Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuto il recesso, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.

Art.6 Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato

Il contratto di apprendistato può essere prorogato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro , superiore a 30 giorni.

La durata del rapporto di apprendistato può essere, inoltre, prorogata oltre la scadenza iniziale, secondo quanto previsto dalle ~~previste~~ disposizioni di legge e dai contratti collettivi.

Art. 7 Retribuzione

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla Retribuzione tabellare del corrispondente livello che verrà raggiunto al termine del periodo di apprendistato. Per le ore di formazione interna a carico del datore è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 20% di quella che gli sarebbe dovuta ai sensi del presente articolo.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione globale di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore inquadrato nella categoria di destinazione, al netto delle ritenute previdenziali.

Progressione della retribuzione:

Per i contratti di apprendistato della durata di tre anni

Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
60%	65%	75%

Per i contratti di apprendistato della durata di quattro anni

Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Quarto anno
60%	65%	75%	80%

Per le ore di formazione esterna svolte dall'apprendista nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, come previsto dall'art. 43 comma 7 legge 81/2015.



Art. 8 Piano formativo individuale (PFI)

Il piano formativo individuale, che dovrà essere predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa, stabilisce il contenuto e la durata del percorso di apprendistato.

Il Piano Formativo Individuale deve contenere:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su richiesta dei tutor formativi esterni e interni.

Il piano formativo sarà definito entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, anche sulla base di moduli e formulari predisposti dall'Ente Bilaterale e sottoposti all'approvazione delle Parti Sociali.

Art. 9 Formazione dell'apprendista

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato di primo livello, così come previsto dalla normativa vigente, si articola in periodi di "formazione interna" e "formazione esterna", che si svolgono rispettivamente sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.

Tale articolazione è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro anche in considerazione delle esigenze dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

[Handwritten signatures and initials]

Art. 10 Capacità formativa dell'impresa

Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato, il datore di lavoro deve possedere le capacità strutturali, tecniche e formative individuate dal decreto interministeriale del 12 ottobre 2015.

Il datore di lavoro è responsabile esclusivamente per l'attività, anche formativa, svolta presso l'impresa secondo quanto stabilito all'interno del piano formativo individuale.

In tal senso le Parti potranno individuare anche per il tramite dell'Ente Bilaterale appositi interventi indirizzati a sostenere la capacità formativa delle imprese.

Art. 11 Tutor

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor aziendale e di uno formativo individuati nel piano formativo individuale.

Le relative competenze e funzioni sono quelle previste dalle disposizioni normative nazionali e regionali in vigore.

Fondartigianato potrà finanziare con fondi specifici la formazione del tutor, ove richiesto.

Art. 12 Profili Formativi Apprendistato

I profili formativi dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale sono definiti dalla regolamentazione regionale.

L'accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" è stato recepito da Regione Lombardia con il "Protocollo d'Intesa con Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'avvio della linea due del progetto sperimentale recante azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale". Il punto 3 di tale accordo prevede che le figure professionali di riferimento sono quelle inserite nel Repertorio Nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, ai sensi del c. 1, lett. d) dell'art. 18 del d.lgs. 226/2005 e s.m.i.

Art. 13 Ferie

All'apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal CCNL di riferimento.

Art. 14 Gratifica Natalizia - Tredicesima

In occasione della ricorrenza natalizia, l'impresa deve corrispondere all'apprendista considerato in servizio una gratifica pari a 173 ore.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.

Art. 15 Trattamento economico per malattia ed infortunio

In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, per gli apprendisti trova applicazione quanto previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal CCNL di riferimento.

Art. 17 Interventi di supporto da parte della bilateralità

Anche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (E.L.B.A.) contribuisce a sostenere la formazione effettuata dall'apprendista in azienda riconoscendo all'impresa e al lavoratore un contributo, anche in cofinanziamento con Regione Lombardia.

Art. 18 Decorrenza

La presente disciplina decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo

Norma transitoria

Agli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente accordo continuerà ad applicarsi la disciplina prevista dal precedente Accordo interconfederale regionale.





Art. 19 Disposizioni finali

Rimandi

Le parti convengono che per quanto non previsto dalla presente intesa si rinvia alla vigenti disposizioni di legge e alle norme attuative.

Cedevolezza

Le parti convengono che le norme indicate saranno cedevoli con le normative definite in materia di Accordi Interconfederali Nazionali e dai Contratti Nazionali di Lavoro di riferimento.

Verifica

Le Parti si impegnano ad un monitoraggio annuale dei risultati dell'intesa.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Le Parti si impegnano a dare avvio ad un tempestivo confronto di merito sul tema dell'alternanza scuola-lavoro al fine di valorizzare e supportare tale strumento.

Letto, confermato, sottoscritto.

CONFARTIGIANATO Lombardia

C.N.A. Lombardia

C.L.A.A.I. Lombardia

CASARTIGIANI Lombardia

C.G.I.L. Lombardia

C.I.S.L. Lombardia

U.I.L. Lombardia

